

MD_GCIV

Prot.nr. 0018098/E 11
del 14-03-2007

PARTENZA

Div.11



PARTENZA

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

II Reparto, 3^a Divisione - IV Reparto, 11^a Divisione

Viale dell'Università, 4
00185 - Roma -

OGGETTO: attribuzione del buono pasto al personale civile.

ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

Continuano a pervenire a questa DG numerosi quesiti concernenti le modalità di attribuzione dei buoni pasto, alcuni dei quali di carattere generale, altri riguardanti il personale turnista.

In particolare, con riguardo al personale turnista si chiede di conoscere se lo stesso possa effettuare la pausa per il recupero psicofisico, le modalità di svolgimento della stessa, nonché la possibilità di fruire della mensa o del buono pasto.

Si ritiene pertanto, per opportuna conoscenza e norma, riportare di seguito alcune precisazioni riguardanti la normativa sulla materia, onde assicurare agli Enti interessati le necessarie indicazioni da seguire nel rispetto della stessa, sia in ordine al personale turnista, sia in ordine a tematiche generali.

1. PAUSA

Per quanto riguarda la possibilità di effettuare la pausa e la sua durata, si rammenta che ai sensi dell'art. 19 CCNL 16 maggio 1995, la durata dell'interruzione dell'attività lavorativa di cui deve beneficiare il lavoratore, in caso di orario giornaliero superiore alle sei ore, è di almeno trenta minuti.

Più nel dettaglio, l'art. 7, comma 1, dell'Accordo sulle tipologie di orario di lavoro del 12 gennaio 1996 precisa: "Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purchè non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno trenta minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto."

Tale concetto è stato ribadito con D.Lgs. n. 66/2003, art. 8, comma 1, con rinvio alla contrattazione collettiva per quanto concerne modalità e durata della pausa.

Giova a tale proposito rammentare che nei casi di difetto di disciplina contrattuale, quali quelli relativi al personale turnista, l'art. 8, comma 2, citato D.lgs. n. 66, stabilisce che al lavoratore "deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo".

2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BUONO PASTO

Per quanto riguarda la concessione del buono pasto, si precisa che l'Accordo 30.04.1996 per la concessione dei buoni pasto al personale civile del Comparto Ministeri, all'articolo 4, comma 1, stabilisce che hanno titolo all'attribuzione del buono pasto i dipendenti aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.

Le clausole contrattuali subordinano pertanto, anche nelle turnazioni, la concessione del buono pasto alla impossibilità di somministrare direttamente i pasti. Pertanto il dirigente e/o titolare dell'Ente, sotto la sua diretta responsabilità, solo dopo aver esperito senza successo tutte le soluzioni organizzative possibili per l'utilizzazione del servizio mensa o suo sostitutivo, può procedere alla concessione del buono pasto.

3. PRESENZA DI MENSA O SERVIZIO SOSTITUTIVO

Il caso assume particolare rilievo qualora presso l'Ente munito di mensa o suo sostitutivo si effettuano servizi articolati su turnazioni di almeno otto ore. Per quanto esposto nei precedenti paragrafi, anche il personale turnista dovrà usufruire della mensa anticipando o posticipando la consumazione del pasto immediatamente prima o immediatamente dopo lo svolgimento del turno. Se le caratteristiche dell'attività o la contemporanea presenza di più turnisti consentono l'allontanamento degli stessi senza negative ripercussioni sul servizio, il pasto potrà essere consumato durante la pausa non inferiore a dieci minuti prevista dall'art. 8, comma 2, D. Lgs 66/2003, con conseguente prolungamento, di durata pari alla pausa, dell'orario di servizio. A tal fine è possibile diversificare l'organizzazione degli orari in modo da consentire ai dipendenti la fruizione del servizio mensa in prossimità del turno (immediatamente prima o immediatamente dopo), ovvero, durante lo svolgimento dello stesso, anche diversificando le modalità del servizio mensa con la preparazione di cibi da asporto.

4. ASSENZA DI MENSA O SERVIZIO SOSTITUTIVO

Una volta richiamate le norme contrattuali disciplinanti la materia in esame, si può concludere che solo nel caso in cui nell'Ente, nel comprensorio, in un Ente viciniore in cui si effettua la prestazione lavorativa, non esiste un servizio mensa o suo sostitutivo, anche con la preparazione di cibi da asporto, ovvero, la mensa è inagibile per lavori di ristrutturazione, ai lavoratori interessati - compresi i turnisti - potrà essere concesso un buono pasto per turno.

A tal fine l'esigenza dovrà essere quantificata e comunicata alla scrivente che avrà cura di soddisfarla in sede di assegnazione fondi nei limiti delle disponibilità di bilancio, fornendo nel contempo ogni utile indicazione per le procedure da seguire in regime di convenzione.

5. CONTRATTAZIONE LOCALE

Corre l'obbligo di precisare che il confronto in sede locale tra l'Amministrazione e le rappresentanze sindacali potrà avvenire esclusivamente in materia di orario di lavoro con riguardo alle modalità di fruizione della pausa, nonché - nelle turnazioni - la sua collocazione nell'arco temporale del turno.

La concessione di buoni pasto richiede l'attivazione di una specifica procedura che comporta l'imputazione della relativa spesa a carico dello Stato. Conseguendo da ciò che non può essere la contrattazione locale competente a decidere sul diritto alla attribuzione del buono pasto in alternativa alla fruizione della mensa o di servizio sostitutivo, con conseguenziale aggravio di spesa a carico dell'erario.

6. IMPOSSIBILITA' DI FRUIRE DEL SERVIZIO MENSA

Relativamente alla concessione dei buoni pasto a favore dei dipendenti, si fa presente che l'Accordo 30.4.1996 all'art. 4 non contempla alcuna eccezione basata su motivi di salute, bensì subordina detta concessione alla impossibilità per il dipendente di poter fruire a titolo gratuito della mensa o di altro servizio sostitutivo.

Nella considerazione che la tutela della salute è un diritto essenziale e irrinunciabile, costituzionalmente garantito, si ritiene che in presenza di certificato medico rilasciato da un medico legale della Asl che accerti l'esigenza di un regime alimentare particolare, l'Ente di servizio del dipendente possa vagliare l'opportunità di predisporre un menù *ad hoc*, compatibile con la prescrizione medica, ovvero concedere al dipendente interessato la possibilità di fruire, in sintonia all'orario di servizio dell'Ente, di un orario differenziato che gli consenta di consumare il pasto presso il proprio domicilio.

Qualora le soluzioni sopra proposte non consentano di risolvere la problematica in oggetto, l'Ente potrà procedere alla concessione del buono pasto.

7. BUONO PASTO PER SINGOLA GIORNATA LAVORATIVA

L'ARAN, con parere del 12.1.2006 consultabile sul sito www.aranagenzia.it - sezione quesiti, ha precisato che il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, ovvero quando lo stesso immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, effettui almeno tre ore di lavoro straordinario. Conseguentemente, qualora il dipendente protragga l'attività lavorativa nelle ore serali, non è possibile raddoppiare il beneficio nell'ambito della stessa giornata.

Allo stesso modo non è possibile attribuire il buono pasto qualora il dipendente dopo l'orario di lavoro ordinario effettua lavoro straordinario per una durata inferiore alle tre ore.


Per quanto riguarda i turni superiori alle 8 ore che si svolgano in un'unica giornata, o che ricadano su due giornate, devono intendersi, comunque, svolti in un'unica giornata lavorativa e pertanto, possono dar luogo al riconoscimento di un solo buono pasto.

Infatti, per giornata lavorativa deve intendersi l'arco temporale di ventiquattro ore consecutive all'interno del quale si svolge l'attività di lavoro, a prescindere dalle due giornate calendariali entro le quali il predetto arco temporale può essere eventualmente compreso.

Tanto si rappresenta per la scrupolosa osservanza e per la successiva diramazione agli Enti dipendenti interessati alla problematica. La presente, pubblicata sul sito www.persociv.difesa.it, area documentazione, deve essere portata a conoscenza del personale interessato. La stessa sostituisce la precedente circolare n. C/3- 36844 del 29.5.2003.

La normativa contrattuale citata è reperibile presso il sito www.aranagenzia.it

IL DIRETTORE GENERALE
(Dirigente Gen. Dott. Carlo LUCIDI)



PER SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI ENTI INTERESSATI

DIFESA GABINETTO	ROMA
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO	ROMA
SEGRETERIE SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
STAMADIFESA I Reparto - Uff. Re.St.Av.	ROMA
STATESERCITO Uff. AA.GG.	ROMA
MARISTAT - 1° Reparto	ROMA
STATAEREO	SEDE
COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI - Direzione di Amministrazione	ROMA
SEGREDIFESA	ROMA
SEGREDIFESA - UGGEATI	ROMA
SOTTOCOMITATO SUD EUROPA	ROMA
SUPERCONSIGLIO FF.AA.	ROMA
ONORCADUTI	ROMA
ORDINAMILES	ROMA
BILANDIFE	ROMA
ISPEDIFE	ROMA
PERSOMIL	ROMA
PREVIMIL	ROMA
DIFESAN	ROMA
COMMIDIFE	ROMA
DIFESERVIZI	ROMA
TERRARM	ROMA
NAVARM	ROMA
ARMAEREO	SEDE
GENIODIFE	ROMA
TELEDIFE	SEDE
AGENZIE INDUSTRIE DIFESA	ROMA
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
SUPERPROCURAMILIT	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURAGENCORTMILIT	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO - Sez. Distaccata	VERONA
CORTE MILITARE DI APPELLO - Sez. Distaccata	NAPOLI
PROCURAGENCORTMILIT- Sez. Distaccata	VERONA
PROCURAGENCORTMILIT- Sez. Distaccata	NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE SORVEGLIANZA	ROMA
TRIBUNAMILIT	TORINO
TRIBUNAMILIT	VERONA
TRIBUNAMILIT	PADOVA
TRIBUNAMILIT	LA SPEZIA
TRIBUNAMILIT	ROMA
TRIBUNAMILIT	NAPOLI
TRIBUNAMILIT	BARI
TRIBUNAMILIT	PALERMO
TRIBUNAMILIT	CAGLIARI
PROCURAMILIT	TORINO
PROCURAMILIT	VERONA
PROCURAMILIT	PADOVA
PROCURAMILIT	LA SPEZIA
PROCURAMILIT	ROMA
PROCURAMILIT	NAPOLI
PROCURAMILIT	BARI
PROCURAMILIT	PALERMO
PROCURAMILIT	CAGLIARI
COMM.NE CONSULTIVA UNICA CONC.NE PERDITA DEC.NI V.M.	ROMA
C.A.S.D.	ROMA
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE ATTI GIURIDICI CADUTI IN GUERRA	ROMA
CIVILSCUOLADIFE	ROMA
DIFEAMMISPEC	ROMA
RAMDIFE	ROMA
RUDMILES	ROMA
COMANDO C4	ROMA
UFAULAV	ROMA
DIFEITALIA	LORO SEDI
R.I.C.A.	BRUXELLES
AEROCOST	TORINO
AEROCOST	LINATE
AEROCOST	CAPODICHINO
REGIONE MILITARE NORD	PADOVA

PER SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI ENTI INTERESSATI

REGIONE MILITARE CENTRO	FIRENZE
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	ROMA
REGIONE MILITARE SUD	NAPOLI
COMANDO R.F.C. INTERREGIONALE NORD	TORINO
COMANDO LOGISTICO AREA SUD	NAPOLI
COMANDO MILITARE AUTONOMO SARDEGNA	CAGLIARI
COMANDO MILITARE AUTONOMO SICILIA	PALERMO
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD	PIACENZA
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE SUD	NOLA (NA)
POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE	TERNI
POLO DI MANTENIMENTO DEI MEZZI DI TELEC.ELETTR.ED OPTOELETTR.	ROMA
CENTRO POLIFUNZIONALE DI SPERIMENTAZIONE	MONTELIBRETTI (RM)
ISPETTORATO PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE	ROMA
ISPETTORATO PER IL RECLUTAMENTO E LE FORZE DI COMPLETAMENTO	FIRENZE
ISPETTORATO INFRASTRUTTURE	ROMA
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
GEOMILES	FIRENZE
PERVAMILES	ROMA
COLLEGIO MEDICO LEGALE	ROMA
CISAM	ROMA
CENTRO STUDI E RICERCHE DI SANITA' E VETERINARIA	S.PIERO A GRADO (PI)
CONSIGLIO ORDINE "VITTORIO VENETO"	ROMA
DIRAMINTER	ROMA
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE ESERCITO	FIRENZE
MARIDIPART	LA SPEZIA
MARIDIPART	ANCONA
MARIDIPART	TARANTO
MARIDIRAM	LA SPEZIA
MARIDIRAM	TARANTO
MARISARDEGNA	CAGLIARI
MARISICILIA	AUGUSTA
ARSENALE M.M.	LA SPEZIA
ARSENALE M.M.	TARANTO
ARSENALE M.M. TARANTO SEZ.STACCATA DI SUPPORTO DIRETTO	BRINDISI
ARSENALE M.M.	AUGUSTA (SR)
CENTRO INTERFORZE MUNIZIONAMENTO AVANZATO	AULLA (MS)
CINCNAV	ROMA
MARISTAT-Reparto Logistico	ROMA
NAVISPELOG	ROMA
MARICAPITALE	ROMA
MARIDROGRAFICO	GENOVA
MARIPERMAN	LA SPEZIA
MARIPERMAN	AUGUSTA (SR)
AEROAMMI	MILANO
AEROAMMI	BARI
1^ REGIONE AEREA	MILANO
3^ REGIONE AEREA	BARI
COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE TERRESTRI	VERONA
COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE	POGGIO RENATICO(FE)
COMANDO DELLA SQUADRA AEREA	ROMA
COMANDO LOGISTICO A.M.	SEDE
COMAER	SEDE
CORPO GENIO AERONAUTICO	SEDE
COMANDO GENERALE DELLE SCUOLE	GUIDONIA
COMANDO ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE	SULMONA
e, per estensione	
BILANCENTES	ROMA
PERSOCIV	DIRAMAZIONE INTERNA
OO.SS.	LORO SEDI